Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 21 del 26 gennaio 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma
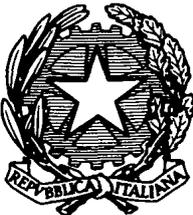
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 gennaio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 9

DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. **758.**

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

SOMMARIO

DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. **758**. — *Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro:*

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. **758.**

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

Art. 1.

Inosservanza degli obblighi derivanti da contratti collettivi

1. L'art. 509 del codice penale è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro*»;

b) nel primo comma le parole: «è punito con la multa fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «e punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione»;

c) il secondo comma è abrogato.

Art. 2.

Inosservanza di disposizioni sul lavoro straordinario

1. Il quinto comma dell'art. 5-*bis* del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente:

«Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.».

2. Per le violazioni di cui all'art. 5-*bis*, quinto comma, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3.

Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro

1. L'art. 9 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Sanzioni amministrative)*. — *1.* Le violazioni delle disposizioni del presente decreto da parte dei datori di lavoro e dei loro incaricati sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.».

2. Per le violazioni di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Orario di lavoro nelle aziende industriali

1. L'art. 16 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, è così modificato:

a) nel primo comma la parola: «contravvenzioni» è sostituita dalla seguente: «violazioni»;

b) il quarto comma è abrogato.

2. L'art. 17 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 — *1.* Salvo che il fatto costituisca reato, i proprietari, i gerenti e i direttori sono puniti con la sanzione amministrativa:

a) da lire centomila a lire seicentomila per le violazioni di cui all'art. 12;

b) da lire cinquantamila a lire trecentomila per l'omessa comunicazione di cui agli articoli 8, quinto comma, 9, terzo comma, e 11, secondo comma;

c) da lire centomila a lire ottocentomila per le violazioni delle altre disposizioni del presente regolamento.».

Art. 5.

Orario di lavoro nelle aziende agricole

1. L'art. 13 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, è così modificato:

a) nel primo comma la parola: «contravvenzioni» è sostituita dalla seguente: «violazioni»;

b) il quarto comma è abrogato.

2. L'art. 14 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 — *1.* I datori di lavoro o i loro rappresentanti sono puniti, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.».

3. Per le violazioni di cui all'art. 14, comma 1, secondo periodo, del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6.

Riposo domenicale e settimanale

1. L'art. 27 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 *(Sanzioni amministrative).* — *1.* Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.».

Art. 7.

Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali

1. Il primo comma dell'art. 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, come modificato dall'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2466, è sostituito dal seguente:

«Chiunque contravviene alla disposizione di cui all'art. 14 è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.».

Art. 8.

Libretto di lavoro

1. L'art. 12 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, è così modificato:

a) il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«L'assunzione di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.

Ad uguali sanzioni soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte od incomplete, salvo che il fatto costituisca reato.»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell'art. 11 è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.».

2. L'art. 15 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, è abrogato.

Art. 9.

Conservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi

1. Il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, è sostituito dal seguente:

«Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.».

2. Per le violazioni di cui all'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10.

Prospetti paga

1. L'art. 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 — *1.* Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.».

Art. 11.

Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 — *1.* Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.

2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.».

Art. 12.

Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi

1. L'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — *1.* Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.».

2. Per le violazioni di cui all'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 13.

Minimi di trattamento economico e normativo

1. L'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — *1.* Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di cui all'art. 1 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.».

Art. 14.

Contratto di lavoro a tempo determinato

1. L'art. 7 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — *1.* Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'art. 5 il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.».

Art. 15.

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

1. L'art. 195 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

«Art. 195. — *1.* I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente titolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila, salvo i casi nei quali siano stabilite nel titolo medesimo specifiche sanzioni.».

Art. 16.

Riposo settimanale degli addetti alla produzione di pane

1. L'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 611, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.».

Art. 17.

Autorità competente

1. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente titolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è l'ispettorato del lavoro.

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente titolo che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

Capo II

ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

Art. 19.

Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni in cui al presente titolo, si intende per:

a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I;

b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme.

2. La definizione di cui al comma 1, lettera *a)*, non si applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art. 34, primo comma, lettera *n)*, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché degli articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del codice penale.

Art. 20.

Prescrizione

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

Art. 21.

Verifica dell'adempimento

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

Art. 22.

Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza

1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

Art. 23.

Sospensione del procedimento penale

1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.

2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il nuovo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articolo 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 24.

Estinzione del reato

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-*bis* del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 25.

Norme di coordinamento e transitorie

1. Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione.

2. Le norme di questo titolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo III

SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

Art. 26.

Sanzioni penali

1. L'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, come sostituito dall'articolo unico della legge 16 ottobre 1962, n. 1498, è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'esercente che contravviene alle norme della presente legge o del regolamento è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione.».

b) nel terzo comma le parole: «ai sensi dell'art. 162 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 162-*bis* del codice penale».

2. Nel primo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1881, convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 891, le parole: «con la multa da lire duecentomila a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni».

3. Nel primo comma dell'art. 69 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, le parole: «a norma dell'art. 225 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

4. Il primo comma dell'art. 389 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle parole: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni»;

c) nella lettera *c)*, le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

5. Nel primo comma dell'art. 390 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle parole: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni».

6. Il primo comma dell'art. 391 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione».

7. Il primo comma dell'art. 392 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila».

8. Il primo comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle parole: «con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni»;

c) nella lettera *c)*, le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

9. Il primo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «da lire 50.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione».

10. Il primo comma dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila».

11. Il primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni»;

c) nella lettera *c)*, le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

12. Il primo comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni»;

c) nella lettera *c)*, le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

13. Il primo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni»;

c) nella lettera *c)*, le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

14. Il primo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

15. Il primo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 12.000 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila».

16. Il primo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni», e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni»;

c) nella lettera *c)*, le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni»;

d) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33, primo comma e 34.».

17. Il primo comma dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni».

18. Il primo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila».

19. Il primo comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni», e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni»;

c) nella lettera *c)*, le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni»;

d) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, 38, terzo comma, e 67.».

20. Il primo comma dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

21. Il primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila».

22. Il primo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni», e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni»;

c) nella lettera *c)*, le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni»;

d) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 17, primo comma, e 34.».

23. Il primo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

24. Il primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila».

25. Nel primo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

26. Il primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni», e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite le seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni»;

c) nella lettera *c)*, le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni»;

d) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 21, primo e secondo comma.».

27. Nell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni».

28. Nell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni».

29. Il primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni», e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni»;

c) la lettera *c)*, è sostituita dalla seguente: «*c)* con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 21, secondo comma.».

30. Il primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila», e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila».

31. Il primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni»;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

32. Nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione cinquecentomila».

33. Nel primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a quindici giorni con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila».

34. Nel primo comma dell'art. 681 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni».

35. Il primo comma dell'art. 682 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 7.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.500.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni»;

c) nella lettera *c)*, le parole: «con l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni».

36. Il primo comma dell'art. 683 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni»;

c) nella lettera *c)*, le parole: «con l'ammenda da lire 15.000 a lire 75.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

37. Il primo comma dell'art. 684 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila»;

c) nella lettera *c)*, le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila».

38. Nell'art. 685 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 250.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni».

39. Nel primo comma dell'art. 686 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni».

40. Nel primo comma dell'art. 13 della legge 19 luglio 1961, n. 706, le parole: «con l'ammenda da lire 150.000 a lire 900.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni».

41. Il primo comma dell'art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245, è così modificato:

a) nel numero 1), le parole: «con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni»;

b) nel numero 2), le parole: «con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni»;

c) nella lettera *a)* del numero 3), le parole: «con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni»;

d) nella lettera *b)* del numero 3), le parole: «con l'ammenda da lire 900.000 a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni».

42. Il primo comma dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 15.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire sessanta milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 2.400.000 a lire 12.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire quarantotto milioni»;

c) nella lettera *c)*, le parole: «con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 6.000.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire ventiquattro milioni».

43. Il primo comma dell'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 600.000 a lire 900.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni», e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni»;

c) nella lettera *c)*, le parole: «con l'ammenda da lire 150.000 a lire 300.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni».

44. Il primo comma dell'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 60.000 a lire 300.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 60.000 a lire 150.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila».

45. L'art. 136 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato:

a) nel primo comma, le parole: «con l'ammenda da lire 900.000 a lire 6.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni»;

b) il secondo comma è abrogato.

46. L'art. 139 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così modificato:

a) nel terzo comma, le parole: «con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni»;

b) nel quarto comma, le parole: «l'ammenda è da lire 24.000 a lire 120.000» sono sostituite dalle seguenti: «la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni».

47. L'art. 175 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così modificato:

a) nel primo comma, le parole: «con l'ammenda da lire 15.000 a lire 60.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni»;

b) il secondo comma è abrogato.

48. Nel secondo comma dell'art. 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: «con un'ammenda da lire 10.000 a lire 12.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

49. Il secondo comma dell'art. 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:

«L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.».

50. Nell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 100.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire quarantamilioni a lire quattrocentomilioni».

51. Nell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due mesi a quattro mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire centomilioni».

52. Nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire quarantamilioni».

53. Nell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: «con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ottocentomila a lire ottomilioni».

54. Nell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire quattromilioni».

Art. 27.

Altre sanzioni penali

1. Nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, le parole: «con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione».

2. L'art. 13 del decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, e cosi modificato:

a) nel comma 1, alla lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nel comma 1, alla lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 2.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni»;

c) nel comma 2, le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni»;

d) nel comma 3, le parole: «con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila».

3. Nel comma 4 dell'art. 125 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni».

4. Il comma 1 dell'art. 50 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire cinquantamilioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni»;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire seimilioni a lire quindicimilioni» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire quindici milioni»;

c) nella lettera *c)*, le parole «con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni».

5. Il comma 1 dell'art. 51 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire tremilioni a lire diecimilioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire diecimilioni»;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire un milione a lire tremilioni» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni».

6. Il comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire seicentomila a lire duemilioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni»;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila».

7. Il comma 1 dell'art. 53 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire unmilione a lire seimilioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni»;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire quattrocentocinquantamila a lire unmilione» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni».

8. Nel comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, le parole: «con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire quarantamilioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire quarantamilioni».

9. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire ottomilioni a lire ventunomilioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire ventunomilioni», e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni o con l'arresto da uno a sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire quindicimilioni»;

c) nella lettera *c)*, le parole: «con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni».

10. Il comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire quattromilioni a lire dodicimilioni o con l'arresto da due mesi a otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dodici milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire unmilione a lire tremilioni o con l'arresto da uno a sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire quattromilioni».

11. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire seicentomila a lire duemilioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni»;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila».

12. Il comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: «con l'ammenda da lire unmilione a lire seimilioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni»;

b) nella lettera *b)*, le parole: «con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni»;

13. Il comma 1 dell'art. 93 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è così modificato:

a) nella lettera *a)* sono inserite all'inizio le seguenti parole: «con l'arresto fino a un mese o»;

b) nella lettera *b)* sono inserite all'inizio le seguenti parole: «con l'arresto fino a quindici giorni o».

Art. 28.

Rifiuto di fornire notizie

1. Nel settimo comma dell'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, le parole «sono puniti con l'ammenda da lire trentamila a lire seicentomila» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

MASTELLA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

ALLEGATO I

1) Art 7 della legge 22 marzo 1908, n 105 (abolizione del lavoro notturno dei fornai),

2) Art 8 del regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n 1881, convertito dalla legge 15 maggio 1924, n 891 (divieto di impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi),

3) Art 69 del regio decreto 9 gennaio 1927, n 147 (approvazione del regolamento speciale per l'impiego di gas tossici),

4) Articoli 389, 390, 391 e 392 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro),

5) Articoli 77, 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n 164 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni),

6) Articoli 53, 54, 55, 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n 302 (norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n 547),

7) Articoli 58, 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (norme generali per l'igiene del lavoro),

8) Articoli 105, 106 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n 320 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro sotterraneo),

9) Articoli 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n 321 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa);

10) Articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione);

11) Articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n 323 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici),

12) Articoli 681, 682, 683, 684, 685 e 686 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (norme di polizia delle miniere e delle cave),

13) Art 13 della legge 19 luglio 1961, n 706 (impiego della biacca nella pittura),

14) Art. 12 della legge 5 marzo 1963, n 245 (limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative);

15) Articoli 133, 134, 135 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n 185 (sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare),

16) Articoli 139, 175 e 246 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);

17) Art 26, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti),

18) Art 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro);

19) Articoli 90, 91, 92, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n 886 (integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale),

20) Art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro);

21) Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n 962 (attuazione della direttiva CEE n 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero),

22) Art 125 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

23) Articoli 50, 51, 52, 53 e 54 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n 83/477/CEE, n 86/188/CEE e n 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212);

24) Articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n 77 (attuazione della direttiva n. 88/364/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro),

25) Articoli 89, commi 1 e 2, 90, comma 1, lettere *a)* e *b)*, 91, 92 e 93 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n 626 (attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art 1

— Il testo vigente dell'art. 509 del codice penale, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente·

«Art 509 *(Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro).* — Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo [o dalle norme emanate dagli organi corporativi], *è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione*».

Note all'art. 2

— Il testo vigente dell'art. 5-*bis* del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 (relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 5-*bis* — Nelle imprese industriali l'esecuzione del lavoro straordinario, che non abbia carattere meramente saltuario, è vietata, salvo i casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiare attraverso l'assunzione di altri lavoratori

L'esecuzione del lavoro straordinario, nei casi consentiti ai sensi del comma precedente, deve essere comunicata all'Ispettorato del lavoro competente per territorio entro 24 ore dall'inizio, nella comunicazione il datore di lavoro deve indicare i motivi di ordine tecnico-produttivo che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario e quelli che hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori

L'Ispettorato del lavoro può ordinare la cessazione o la limitazione del lavoro straordinario quando ritenga che non sussistano le condizioni richieste dal primo comma

L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, oltre al pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro, anche il versamento a carico dell'impresa ed a favore del fondo per la disoccupazione di un'ulteriore somma pari al 15% della retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute

Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni».

— Si trascrive il testo dell'art 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):

«Art 16 *(Pagamento in misura ridotta)*. — È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'art. 138 del t u. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del t u. delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione »

Il secondo comma è stato abrogato dall'art. 231 del d.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per la parte relativa al D.P R. n. 393/1959

Nota all'art. 3

— Per il testo dell'art 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), vedi nelle note all'art. 2

Nota all'art 4·

— Il testo vigente dell'art. 16 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 (Regolamento per l'applicazione del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente·

«Art 16. — *Le violazioni* al regio decreto-legge e al presente regolamento dovranno risultare da apposito processo verbale, firmato dall'esercente dell'azienda o da un suo rappresentante o da chi ha la direzione o la sorveglianza del lavoro

In esso dovranno essere indicati i dati di fatto costituenti le infrazioni, il numero delle persone occupate quando l'ammenda è commisurata a tale numero e tutte le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione. Saranno pure inserite in esso le dichiarazioni che riterrà di far presente, nel proprio interesse, l'esercente o il suo rappresentante o il suo direttore

Se costoro si rifiutino di firmare il processo verbale, ne viene fatta menzione, indicandone le ragioni.»

Note all'art. 5

— Il testo vigente dell'art 13 del R.D 10 settembre 1923, n 1956, recante il «Regolamento per l'applicazione ai lavoratori delle aziende agricole del R.D.L. 15 marzo 1923, n 692 (relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali)», come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente.

«Art. 13. — Le *violazioni* al regio decreto-legge e al presente regolamento devono risultare da apposito processo verbale firmato dall'esercente l'azienda o da un suo rappresentante o da chi ha la direzione o la sorveglianza del lavoro

In esso dovranno essere indicati i dati di fatto costituenti le infrazioni, il numero delle persone occupate e tutte le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione. Saranno pure inserite in esso le dichiarazioni che riterrà di far presente, nel proprio interesse, l'esercente o il suo rappresentante o il direttore.

Se costoro rifiutino di firmare il processo verbale, ne vien fatta menzione, indicandone le ragioni.»

— Per il testo dell'art 16 della legge 24 novembre 1981, n 689 (Modifiche al sistema penale), vedi nelle note all'art 2.

Nota all'art. 6

— La legge 22 febbraio 1934, n 370, disciplina il «Riposo domenicale e settimanale».

Nota all'art. 7

— Il testo vigente dell'art. 28 della legge 22 febbraio 1934, n 370, già modificato dall'art 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2466, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente·

«Art. 28. — *Chiunque contravviene alla disposizione di cui all'articolo 14 è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.*

Il giornale e qualunque altro mezzo adottato per la diffusione delle notizie è sequestrato.

Ferme restando le disposizioni del codice penale, in caso di recidiva il magistrato può ordinare la sospensione del giornale per un periodo di tempo determinato.».

Note all'art 8

— Il testo vigente dell'art 12 della legge 10 gennaio 1935, n 112 (Istituzione del libretto di lavoro), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente

«Art 12. — *L'assunzione di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.*

Ad uguali sanzioni soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte od incomplete, salvo che il fatto costituisca reato

Le registrazioni dolosamente inesatte o incomplete sono punite con la multa da lire ventimila a lire duemilioni per ogni lavoratore a cui si riferisca il reato.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell'articolo 11 è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione

Le disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo non si applicano nei riguardi del personale addetto ai lavori domestici.».

— Si trascrive il testo dell'art 15 della legge 10 gennaio 1935, n. 112.

«Art. 15. — Il Governo è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per le corporazioni, le norme integrative eventualmente occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Per la inosservanza di queste potrà essere stabilita con lo stesso decreto una ammenda fino al massimo di lire 400.000 »

Note all'art 9

— Il testo vigente dell'art 5 del D L C P S 13 settembre 1946, n 303 (Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente.

«Art 5 — La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e affidata all'ispettorato del lavoro

Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire duemilioni»

— Per il testo dell'art 16 della legge 24 novembre 1981, n 689 (Modifiche al sistema penale), vedi nelle note all'art. 2

Nota all'art. 10

— La legge 5 gennaio 1953, n 4, reca «Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga»

Nota all'art 11

— Il D.P.R. 19 marzo 1955, n 520 reca: «Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

Nota all'art 12

— La legge 3 maggio 1955, n 370, reca «Conservazione del posto ai lavoratori richiamati o trattenuti alle armi»

Nota all'art 13

— La legge 14 luglio 1959, n 741, reca· «Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori»

Nota all'art. 14

— La legge 18 aprile 1962, n 230, reca. «Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato»

Nota all'art 16

— La legge 13 luglio 1966, n 611, reca «Disposizioni sul riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane».

Note all'art. 19

— Si trascrive il testo vigente dell'art 21, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», come modificato dal D P R. 5 giugno 1993, n 177.

«Art 21 *(Organizzazione dei servizi di prevenzione)* — In relazione agli *standards* fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'art 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616.

Per la tutela della salute dei lavoratori le unità sanitarie locali organizzano propri servizi di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unità produttive

In applicazione a quanto disposto nell'ultimo comma dell'art 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo art 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro

Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'art 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n 520

Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro

Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato»

— Il testo degli articoli 34, 60 e 127 della legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale), è il seguente·

«Art. 34 *(Esclusione della depenalizzazione)*. — La disposizione del primo comma dell'art 32 non si applica ai reati previsti

a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art 33, lettera *a)*,

b) dall'art 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n 194, sull'interruzione volontaria della gravidanza;

c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi,

d) dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

e) dalla legge 30 aprile 1962, n 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n 283,

f) dalla legge 29 marzo 1951, n 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;

g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento,

h) dalla legge 13 luglio 1966, n 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico,

i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;

l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;

m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art 35,

n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;

o) dall'art 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale»

«Art 60 *(Esclusioni oggettive)* — Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale.

318 (corruzione per un atto d'ufficio),

319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

321 (pene per il corruttore);

322 (istigazione alla corruzione);

355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa,

371 (falso giuramento della parte);

372 (falsa testimonianza),

373 (falsa perizia o interpretazione),

385 (evasione);

391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive);

443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti),

444 (commercio di sostanze alimentari nocive),

445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica),

452 (delitti colposi contro la salute pubblica);

501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

501-*bis* (manovre speculative su merci),

590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art 583 del codice penale,

644 (usura)

Le pene sostitutive non si applicano, altresì, ai reati previsti dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonché dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria».

«Art. 127 *(Applicazione di norme).* — Le disposizioni dell'art. 162-*bis* del codice penale si applicano anche ai reati indicati nelle lettere *f), h), i), n),* del primo comma dell'art. 34».

— Si trascrive il testo degli articoli 589 e 590 del codice penale:

«Art. 589 *(Omicidio colposo).* — Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici».

«Art. 590 *(Lesioni personali colpose).* — Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi, è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

Note all'art. 20:

— Si trascrive il testo dell'art. 55 del codice di procedura penale:

«Art. 55 *(Funzioni della polizia giudiziaria).* — 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria».

— Il testo dell'art. 347 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 347 *(Obbligo di riferire la notizia del reato).* — 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-*bis*. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 275, comma 3, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia».

Nota all'art. 23

— Si trascrive il testo degli articoli 335 e 321 del codice di procedura penale:

«Art. 335 *(Registro delle notizie di reato).* — 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

3. È vietata la comunicazione delle iscrizioni previste dai commi 1 e 2 fino quando la persona alla quale il reato è attribuito non abbia assunto la qualità di imputato».

«Art. 321 *(Oggetto del sequestro preventivo).* — 1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

3-*bis*. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

3-*ter*. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-*bis* ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate».

Nota all'art 24

— Il testo dell'art 162-*bis* del codice penale è il seguente

«Art 162-*bis* (*Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative*) — Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'art 99, dell'art. 104 o dall'art 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto

La domanda può essere riproposta fino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato»

Note all'art. 26

— Il testo vigente dell'art 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sostituito dall'articolo unico della legge 16 ottobre 1962, n 1498 (relativo all'abolizione del lavoro notturno dei fornai), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente.

«Art 7. — *L'esercente che contravviene alle norme della presente legge o del regolamento è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione*

In caso di recidiva, e fermo il disposto dell'art. 99 del codice penale, il giudice può disporre la sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un mese.

Ove venga presentata domanda di oblazione *ai sensi dell'art 162-*bis *del codice penale* e la contravvenzione constatata costituisca violazione di norma che abbia in precedenza dato luogo a condanna o ad oblazione il giudice, dopo l'emanazione del provvedimento che dichiara estinto il reato per intervenuta oblazione, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto.

Il prefetto, valutate le circostanze, può disporre la sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un mese

Durante il periodo di sospensione l'esercente è obbligato a corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale, rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga»

— Per il testo dell'art 162-*bis* del codice penale vedere nota all'art 24

— Il testo vigente dell'art. 8 del R D.L. 23 dicembre 1920, n 1881, convertito dalla legge 15 maggio 1924, n 881 (che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente.

«Art 8 — L'impiego del fosforo bianco (giallo nella fabbricazione dei fiammiferi, la vendita, il deposito e l'esposizione a scopo di vendita di fiammiferi fabbricati col fosforo bianco (giallo) sono puniti *con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni*

Il solo fatto di opporsi al sequestro e alla confisca dei fiammiferi fabbricati o tenuti in deposito o in vendita, o delle paste preparate in contravvenzione alle disposizioni degli articoli precedenti, è punito con la multa da lire ventimila a lire duecentomila

Il rifiuto di libero accesso agli incaricati della vigilanza, e del prelevamento del campione a termini dell'art 5, nonché la inosservanza dell'ordine prefettizio di chiusura dello stabilimento, sono puniti con l'ammenda da lire quattromila a lire quattrocentomila»

— Il testo vigente dell'art 69 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 (relativo all'approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente

«Art. 69 (*Contravvenzioni*). — Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite *con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni*»

— Il testo vigente dell'art 389 del D.P R 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente·

«Art 389 (*Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti*) — I datori di lavoro e dirigenti sono puniti·

a) *con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni* per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 27, 73, 115, 120, 121, 132, 133, 159, 160, 188, 193, 276 primo comma, 319;

b) *con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni* per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 11, 17, 34, 37, 52, 55, 68-81, 89, 90, 109, 113, 124, 126, 144, 176, 179, 184, 187, 197, 198, 204, 206, 219, 224, 229, 236, 237, 246, 247, 248, 257, 262, 276, secondo comma, 281, 312, 313, 315, 316, 329, 330, 331, 332, 345, 346, 354, 358, 362, 365, 369, 374, 375, 387;

c) *con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni* per la inosservanza di tutte le altre norme».

— Il testo vigente dell'art 390 del D P R. 27 aprile 1955, n 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 390 (*Contravvenzioni commesse dai costruttori e dai commercianti*) — I costruttori, i commercianti ed i noleggiatori di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere, nonché gli installatori di impianti, che non osservano le disposizioni di cui all'art. 7, sono puniti *con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.»*

— Il testo vigente dell'art. 391 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art 391 (*Contravvenzioni commesse dai preposti*). — I preposti sono puniti:

a) *con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni* per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 47 secondo e terzo comma, 345 e 346 ultimo comma, nonché per non avere esercitato ai sensi dell'art 4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera *a)* dell'articolo seguente,

b) *con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione* per l'inosservanza della norma di cui all'art 5 primo comma, nonché per non avere esercitato, ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera *b)* dell'articolo seguente

— Il testo vigente dell'art 392 del D P R 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e il seguente·

«Art 392 (*Contravvenzioni commesse dai lavoratori*). — I lavoratori sono puniti

a) *con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, lettere *d)* ed *e)*, 34, lettere *a)* e *b)*, 47 primo comma, 218 secondo comma, 238, 334 e 346 primo e secondo comma,

b) *con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, lettere *a)*, *b)* e *c)*, 19, 20, lettere *a)*, *b)* e *c)*, 24, 47 ultimo comma, 217 ultimo comma, e 388 primo comma ».

— Il testo vigente dell'art. 77 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 77 *(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti)*. — I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) *con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, 15, 17, 24 primo comma, 27 primo comma, 29 quarto comma, 41, 49 secondo comma, 56 primo comma, 57 primo e secondo comma, 67 primo e secondo comma;

b) *con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 sesto comma, 10, 11, 13, 20, primo, secondo e terzo comma, 23 primo e secondo comma, 25, 26, 28 primo comma, 35, 36, 40, 42, 43, 44, 49 primo comma, 55, 56 secondo, terzo e quarto comma, 57 terzo comma, 58, 59, 60 quarto comma, 62 secondo comma, 70, 72 primo comma, 73 primo comma, 75.».

c) *con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni* per l'inosservanza di tutte le altre norme.».

— Il testo vigente dell'art. 78 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 78 *(Contravvenzioni commesse dai preposti)*. — I preposti sono puniti:

a) *con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 15, 36 ultimo comma, 37 primo comma, 67 primo e secondo comma, nonché per non avere esercitato, ai sensi dell'art. 3, la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera *a)* dell'articolo seguente;

b) *con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, terzo e quinto comma, 17, 39 secondo e quinto comma, 46, 48, 52 terzo ed ultimo comma, 53 primo, secondo ed ultimo comma, 54, 73 secondo e terzo comma, nonché per non aver esercitato, ai sensi dell'art. 3, la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera *b)* dell'articolo seguente.».

— Il testo vigente dell'art. 79 del D.P.R. succitato, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 79 *(Contravvenzioni commesse dai lavoratori)*. — I lavoratori sono puniti:

a) *con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila* per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 47;

b) *con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 10 primo comma, 18, 38 secondo e terzo comma, 54 quarto comma, 57 quinto comma, 60 ultimo comma, 62 primo comma, 73 terzo comma.».

— Il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, reca: «Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.».

— Il testo vigente dell'art. 53 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 53 *(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti)*. — I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) *con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni* per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 6 secondo comma, 7 primo, secondo, terzo e quarto comma, 9, 13, 14 primo e secondo comma, 15, 16, 17, 18, 20, 23 primo e secondo comma, 24 primo e secondo comma, 29 primo, secondo, terzo, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma, 30, 31 primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 32 primo, secondo, terzo e quinto comma, 33, 34 primo comma, 35, 36 primo, secondo e terzo comma, 37;

b) *con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni* per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, 6 primo comma, 8, 10, 11, 14 terzo comma, 22, 24 quarto comma, 27 primo comma, 28 secondo e terzo comma;

c) *con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni* per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 19, 21, 52.».

— Il testo vigente dell'art. 54 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 54 *(Contravvenzioni commesse dai costruttori e dai fornitori)*. — I costruttori e i fornitori sono puniti:

a) *con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni* per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 43, 44, 45, 46 primo, secondo e terzo comma;

b) *con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni* per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 42 primo comma, 51, 52;

c) *con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni* per la inosservanza delle norme di cui all'art. 42, secondo e terzo comma».

— Il testo vigente dell'art. 55 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 55 *(Contravvenzioni commesse dai committenti)*. — I committenti sono puniti:

a) *con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni* per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 43 secondo comma, 44, 47, 48, 50;

b) *con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni* per la inosservanza delle norme di cui all'art. 42 primo comma;

c) *con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni* per la inosservanza delle norme di cui all'art. 42, secondo e terzo comma».

— Il testo vigente dell'art. 56 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 56 *(Contravvenzioni commesse dai preposti)*. — I preposti sono puniti:

a) *con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni* per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 7 quarto e sesto comma, 10, 11, 12, 22 primo, secondo, terzo e quarto comma, 23 primo, secondo e terzo comma, 24 primo, secondo e terzo comma, 25 primo, secondo, terzo e quarto comma, 29 primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e nono comma, 30 primo e terzo comma, 31 primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 32 primo e secondo comma, 33, 34, 35 terzo comma, 36, 37, 38;

b) *con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni* per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 24 quarto comma, 26, 28 primo comma.».

— Il testo vigente dell'art. 57 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 57 *(Contravvenzioni commesse dai lavoratori)*. — I lavoratori sono puniti:

a) *con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila* per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 7 primo, quarto e quinto comma, 10, 12, 13 secondo comma, 22 primo e terzo comma, 23 terzo e quarto comma, 24 secondo e terzo comma, 25 quinto comma, 29 quarto, sesto, settimo e nono comma, 31 primo, secondo e sesto comma, 32 quarto comma, 34, 36 primo, secondo e quinto comma, 37 secondo e terzo comma, 38 secondo, quarto e quinto comma;

b) *con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila* per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 24 quarto comma, 26, 28 primo comma.».

— Il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, reca: «Norme generali per l'igiene del lavoro».

— Il testo vigente dell'art. 58 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 58 *(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti)*. — I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) *con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, lettera *c)*, 6 primo e terzo comma, 7 primo e terzo comma, 8, 9 primo comma, 10 primo, terzo, quarto e quinto comma, 13, 18 primo, terzo e quarto comma, 20, 21 primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 22, 23 primo e terzo comma, 25, 52. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 6 quarto comma, 21 sesto e settimo comma;

b) *con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, lettera *b)*, 10 secondo e sesto comma, 11, 12, 14 primo comma, 16, 17 primo comma, 18 secondo comma, 19, 24, 28, 29, 30, 36, 37, 38 secondo e terzo comma, 40, 41 primo e secondo comma, 43, 44, 45, 46, 47 primo comma, 48 primo e secondo comma, 50 primo comma, 51 primo comma, 53, 55, 65, secondo comma. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 14 secondo comma, 31 terzo comma, 38 primo e quarto comma, 48 terzo comma, 51 secondo comma;

c) *con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni* per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, lettera *d)*, 7 secondo comma, 9 secondo comma, 15, 31 secondo comma, 32. 39. 42 primo e secondo comma, 54 primo. secondo. terzo quarto e quinto comma 56 Alle stesse penalita soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 31 primo e secondo comma, 33 terzo comma;

d) *con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33 primo comma e 34.»*.

— Il testo vigente dell'art. 59 del D.P.R. 19 marzo 1956, n 303, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 59 *(Contravvenzioni commesse dai preposti)*. — I preposti sono puniti.

a) *con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per* l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera *b)*, 9 primo comma, 11, 13, 18 primo, terzo e quarto comma, 20 secondo comma, 21 terzo e quarto comma, 25;

b) *con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera *d)*, 9 secondo comma, 18 secondo comma, 36 secondo comma, 37 primo comma, 50 primo comma».

— Il testo vigente dell'art. 60 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente.

«Art. 60 *(Contravvenzioni commesse dai lavoratori)*. — I lavoratori sono puniti.

a) *con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5 lettera *d)*, 20 secondo comma, 21 terzo comma, 47 secondo comma,

b) *con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5 lettere *a)*, *b)* e *c)*, 38 quinto comma, 41 quarto comma».

— Il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, reca: «Norme per le prevenzioni degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo».

— Il testo vigente dell'art. 105 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 105 *(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti)*. — I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) *con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 33, 34, 35 primo e secondo comma, 38 primo e secondo comma, 39, 42 primo comma, 46 primo comma, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 secondo comma, 55, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 84 primo comma, 89, 95, 96. 97 primo e secondo comma. 99. 100, 101, 102. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 30 ultimo comma;

b) *con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, 11, 18, 22, 24, 26 primo comma, 27 primo, terzo quarto e quinto comma, 28, 31, 32 primo, secondo e terzo comma, 36, 37, 40, 45 secondo comma, 53, 57, 61, 62, 63 primo e terzo comma, 64, 65 lettere *a)*, *c)* e *d)*; 66, 68, 69, 81, 82, 83, 85, 86, 87 primo e secondo comma, 88, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, ottavo e nono comma, 90, 91, 92, 94 primo, secondo e quarto comma, 103, 104. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 88 sesto comma, 94 terzo comma;

c) *con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9 e 25 primo e quinto comma, 26 secondo comma, 44, 46 secondo comma, 54, primo comma, 56, 58, 59, 60, 63 secondo comma, 93,

d) *con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, 38, terzo comma e 67.»*.

— Il testo vigente dell'art. 106 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente.

«Art 106 *(Contravvenzioni commesse dai preposti)*. — I preposti sono puniti·

a) *con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 19, 45, 47, 48, 49 primo, secondo e terzo comma, 50, 75 lettere *a)* e *c)*, 77 terzo comma, 79, 80;

b) *con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 10, 25 terzo e quarto comma, 27 quarto comma, 28 secondo e terzo comma, 58 primo comma, 59, 65 lettere *a)*, *c)* e *d)*, 76, 85, quinto comma.».

— Il testo vigente dell'art. 107 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente·

«Art. 107 *(Contravvenzioni commesse dai lavoratori)*. — I lavoratori sono puniti:

a) *con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 28, secondo comma, 47 secondo comma, 75 lettera *c)* 100 terzo comma;

b) *con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 10, 12 primo comma, 25 secondo comma, 27 secondo comma, 58 secondo comma, 64 primo comma, 65 lettera *b)*, 88 settimo comma».

— Il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, reca: «Norme per le prevenzioni degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa».

— Il testo vigente dell'art. 41 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 41 *(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dirigenti)*. — I datori di lavoro ed i dirigenti sono puniti:

a) *con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, 5, 6 primo, terzo, quarto, sesto, settimo e ottavo comma, 8, 11, 14, 21 primo e terzo comma, 22, 25, 28, 29, 30 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, del primo comma,

terzo comma, 31, 33, 36 primo e terzo comma. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 12 quinto comma, 21 secondo comma, 36 secondo comma;

b) *con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, 9, 12 primo e terzo comma, 13, 18, 23, 24, 26, 27 primo e terzo comma, 32, 37 primo e terzo comma, 38, 40 secondo e terzo comma. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 19 primo comma;

c) *con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6 secondo comma, 10, 12, quarto comma, 15, 16, 20, 27 secondo e quarto comma, 35 secondo comma, 39;

d) *con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 17, primo comma, e 34.».*

— Il testo vigente dell'art. 42 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 42 *(Contravvenzioni commesse dai preposti).* — I preposti sono puniti:

a) *con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 22 primo comma, 28, 31 secondo comma, 40 primo e secondo comma;

b) *con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni* per l'inosservanza della norma di cui all'art. 20, nonché per non avere esercitata la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte di questi delle norme di cui all'art. 37 quarto e quinto comma.».

— Il testo vigente dell'art. 43 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 43 *(Contravvenzioni commesse dai lavoratori).* — I lavoratori sono puniti:

a) *con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila* per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 40, primo comma;

b) *con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 17 secondo comma, 19 secondo comma, 37 quarto e quinto comma.».

— Il testo vigente dell'art. 44 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 44 *(Contravvenzioni commesse dai medici).* — I medici sono puniti *con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12 secondo comma, 35 primo comma.».

— Il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, reca: «Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione.».

— Il testo vigente dell'art. 23 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 23 — I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) *con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2 secondo comma, 5, 6, 11 primo comma, 12, 15, 17, 20;

b) *con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, 11, secondo e terzo comma, 14, 22;

c) *con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19;

d) *con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 21, primo e secondo comma.».*

— Il testo vigente dell'art. 24 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 24 — I costruttori, i noleggiatori ed i concedenti sono puniti *con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni* per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 2 primo comma.».

— Il testo vigente dell'art. 25 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 25 — Gli esercenti l'attività di stampa di copie positive di film sono puniti *con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni* per l'inosservanza della norma di cui all'art. 2 secondo comma.».

— Il testo vigente dell'art. 26 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 26 — I preposti sono puniti:

a) *con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12 secondo e terzo comma, 13, 17;

b) *con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 10, 14;

c) *con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 21, secondo comma.».*

— Il testo vigente dell'art. 27 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 27 — I lavoratori sono puniti:

a) *con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila* per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 13;

b) *con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 10, 21 terzo comma».

— Il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323, reca: «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici».

— Il testo dell'art. 22 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 22 *(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.* — I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) *con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, 10 primo e terzo comma;

b) *con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 primo comma, 17, 18, 19 secondo, terzo e quarto comma, 20, 21».

— Il testo vigente dell'art. 23 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 23 *(Contravvenzioni commesse dai preposti).* — I preposti sono puniti *con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione cinquecentomila* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 6».

— Il testo vigente dell'art. 24 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente.

«Art. 24 *(Contravvenzioni commesse dai lavoratori).* — I lavoratori sono puniti *con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila* per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 3 secondo, quarto e quinto comma».

— Il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 reca: «Norme di polizia delle miniere e delle cave».

— Il testo vigente dell'art 681 del D P R 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente·

«Art. 681 — È punita *con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni* la violazione delle norme di cui agli articoli 6 primo comma, 24 primo comma, 28 primo comma e 133»

— Il testo vigente dell'art 682 del D P R 9 aprile 1959, n 128, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente

«Art 682. — I direttori sono puniti

a) *con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni*, qualora il fatto non costituisca reato più grave, per la violazione delle norme di cui agli articoli 128 primo, terzo e quarto comma, 374, 415, 417, 421 secondo comma, 479 primo comma, 656 primo e secondo comma,

b) *con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni* per la violazione delle norme di cui agli articoli 104, 108 primo comma, 125 primo comma, 155 primo comma, 262 primo comma, 276, 279 secondo comma, 280, 294, 297, 324, 333 secondo e terzo comma, 429 primo comma, 430 primo comma, 432, 454, 457 primo e secondo comma, 471 primo comma, 492, 507 primo e sesto comma, 508, 521 primo comma, 528, 541, 561, 589 primo comma;

c) *con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni* per la violazione delle norme di cui agli articoli 54, 66 secondo comma, 233, 241, 253, 265 primo comma, 266, 408 primo comma lettera *a)*, 409 primo comma, 506, 520, 534, 602 primo e secondo comma».

— Il testo vigente dell'art 683 del D P R. 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente

«Art 683 — I capi servizio, i sorveglianti e gli altri preposti sono puniti

a) *con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni*, qualora il fatto non costituisca reato più grave, per la violazione delle norme di cui agli articoli 421 secondo comma, 479 primo comma e 576 secondo comma, nonché per non aver esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti per l'osservanza da parte di questi ultimi delle norme indicate nella lettera *a)* dell'articolo seguente,

b) *con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni* per la violazione delle norme di cui agli articoli 125 primo comma, 155 primo comma, 251 secondo comma, 276, 333 secondo e terzo comma, 410, 414 secondo comma, 444 secondo comma, 445 primo comma, 454, 471 terzo comma, 514 esclusa la disposizione dell'ultimo comma, 521 primo comma, 561, 589 primo comma, nonché per non aver esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti per l'osservanza da parte di questi ultimi delle norme indicate nella lettera *b)* dell'articolo seguente,

c) *con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni* per la violazione delle norme di cui agli articoli 241 primo comma, 248, 272, 274 primo comma, 306, 332 primo comma, 335 primo, secondo e terzo comma, 437, 447, 455 primo e secondo comma, 517, 523 primo comma, nonché per non avere esercitato da dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti per l'osservanza da parte di questi ultimi delle norme indicate nella lettera *c)* dell'articolo seguente»

— Il testo vigente dell'art 684 del D P R 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente

«Art 684 — I lavoratori sono puniti:

a) con arresto fino a due mesi *o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni*, qualora il fatto non costituisca reato più grave, per la violazione delle norme di cui agli articoli 479 primo comma e 576 primo comma,

b) *con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila* per la violazione delle norme di cui agli articoli 9 lettere *d)* ed *e)*, 207, 256 primo comma, 422 e 425 primo e secondo comma,

c) *con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila* per la violazione delle norme di cui agli articoli 248, 272 primo comma, 277, 306, 332 primo comma, 335 primo, secondo e terzo comma, 337, 443, 455 primo comma, 513, 516».

— Il testo vigente dell'art. 685 del D.P.R 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art 685. — Fuori delle ipotesi previste dagli articoli precedenti, chiunque violi le norme di cui agli articoli 94 primo comma, 140, 333 primo comma, 335 secondo e terzo comma, 526 primo comma, è punito *con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni*»

— Il testo vigente dell'art 686 del D P.R 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente.

«Art 686 — I direttori, i capi servizi, i sorveglianti e gli altri preposti, nonché i lavoratori che non ottemperino alla diffida o ad altro provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario o del capo della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, emanato in applicazione del presente decreto, sono puniti *con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni*. La stessa pena si applica nel caso di inosservanza dei provvedimenti emanati dal prefetto in applicazione del presente decreto».

— Il testo vigente dell'art 13 della legge 19 luglio 1961, n 706, recante «Impiego della biacca nella pittura», come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente

«Art 13 — Salve le maggiori sanzioni previste dal codice penale, sono puniti per l'inosservanza delle norme previste nella presente legge, *con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni*, i datori di lavoro, i produttori e commercianti».

— Il testo vigente dell'art 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245, recante· «Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative», come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art 12 — Salve le maggiori sanzioni previste dal codice penale·

1) i datori di lavoro e i dirigenti sono puniti *con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7,

2) i fabbricanti ed i commercianti sono puniti *con l'arresto da tre a sei mesi con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni* per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 8,

3) i committenti a domicilio ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 264, sono puniti:

a) *con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni* per l'inosservanza della norma di cui all'art. 10, primo e terzo comma,

b) *con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni* per l'inosservanza delle norme di cui all'art 10, secondo comma».

— Il D.P.R. 13 febbraio 1964, n 185, reca: «Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare»

— Il testo vigente dell'art 133 del D P R 13 febbraio 1964, n 185, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art 133 *(Contravvenzioni commesse da datori di lavoro, dai dirigenti e dai direttori delle miniere)* — I datori di lavoro, i dirigenti, i direttori delle miniere sono puniti.

a) *con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire sessanta milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 20, primo comma, 61, lettera *a)*, 62, quarto comma, 65, primo comma, 66, primo comma, 67, lettere *a)* e *b)*, 68, 69, 70, primo comma, 75, primo comma, 77, settimo comma, 79, primo comma, 80, primo e secondo comma,

b) *con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire quarantotto milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 18, quarto comma, 19, 21, primo comma, 22, 24, primo comma, 25, 61, lettera *c)*, 62, secondo comma, 65, terzo comma, 67, lettera *c)* 72, ultimo comma, 74, 77, primo comma, 78, primo, quarto e quinto comma, 81, primo comma;

c) *con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire ventiquattro milioni* per l'inosservanza di tutte le altre norme contenute nei capi IV e VIII della presente legge»

— Il testo vigente dell'art 134 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n 185, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 134 *(Contravvenzioni commesse dai preposti).* — I preposti sono puniti·

a) *con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 61, lettere *d)* ed *e)*, 62, primo e secondo comma, 67, lettere *a)* e *b)*;

b) *con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni* per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 61, lettere *a)*, *b)*, *c)*,

c) *con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni* per l'inosservanza di tutte le altre norme di cui ai capi IV e VIII della presente legge».

— Il testo vigente dell'art. 135 del D P R. 13 febbraio 1964, n 185, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente.

«Art. 135 *(Contravvenzioni commesse da lavoratori)* — I lavoratori sono puniti:

a) *con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 29, lettere *b)*, *d)*, *e)*, 64, lettere *b)*, *d)*, *e)*;

b) *con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 29, lettere *a)*, *c)*, 64, lettere *a)*, *c)*, 65, secondo comma».

— Il testo vigente dell'art. 136 del D P.R 13 febbraio 1964, n 185, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente·

«Art. 136 *(Contravvenzioni commesse dagli esperti qualificati e dai medici autorizzati).* — Gli esperti qualificati incaricati della sorveglianza fisica ed i medici autorizzati incaricati della sorveglianza medica, sono puniti *con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni* per l'inosservanza delle norme contenute nei capi IV e VIII della presente legge».

— Il testo vigente dell'art 139 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n 1124, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art 139. — È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

La denuncia deve essere fatta all'ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'ufficio del medico provinciale

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti *con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.*

Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro, *la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni».*

— Il testo vigente dell'art. 175 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 175 — Il datore di lavoro, che ometta di far sottoporre i propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui all'art. 140, agli accertamenti medici prescritti dall'art. 157, o che adibisca alle predette lavorazioni i lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale, è punito *con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni* per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la predetta violazione».

— Il testo vigente dell'art. 246 del D P.R. 30 giugno 1965, n 1124, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente.

«Art 246 — La spesa per i certificati-denuncia e quelli per i certificati di continuazione e termine della malattia è a carico dell'Istituto assicuratore, il quale corrisponde i relativi compensi nella misura stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro e per la sanità.

Il medico, che rifiuti di rilasciare i certificati o che li rilasci in modo incompleto o che non li consegni all'ufficio postale o che, trattandosi del primo certificato, non lo spedisca nei termini previsti dal quarto comma dell'art 238, oppure che, nel caso previsto dall'art. 239, non ne trasmette copia all'autorità di pubblica sicurezza, è punito *con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».*

— La legge 9 dicembre 1977, n. 903, reca «Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro»

— Il testo vigente dell'art 16 della legge 9 dicembre 1977, n 903, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente.

«Art. 16. — L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge, è punita con l'ammenta da lire duecentomila a lire un milione

L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art 5 è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni

Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalità previste dall'art. 31 della legge 30 dicembre 1971, n 1204».

— L'art 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, prevede il divieto di adibire le donne (tranne quelle che svolgono mansioni direttive e quelle addette ai servizi sanitari aziendali) al lavoro, nelle aziende manifatturiere e artigianali, dalle ore 24 alle ore 6

— Il D.P.R 24 maggio 1979, n. 886, reca: «Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P R 9 aprile 1959, n 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale»

— Il testo vigente dell'art. 90 del D.P R 24 maggio 1979, n 886, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente·

«Art. 90 *(Sanzioni)* — È punita *con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire quarantamilioni a lire quattrocentomilioni* la violazione degli articoli 53, 54, 61 terzo e quarto comma, 75 quinto comma, 78 sesto comma e 79 sesto comma in caso di inizio della produzione senza la prescritta autorizzazione; 75 ultimo comma, 78 ultimo comma e 79 ultimo comma in caso di dichiarazione non veritiera, 80»

— Il testo vigente dell'art. 91 del D.P R 24 maggio 1979, n. 886, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente

«Art. 91 *(Sanzioni).* — È punita *con l'arresto da due mesi a quattro mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire centomilioni* la violazione degli articoli 24, primo e secondo comma; 26, terzo, quarto e quinto comma; 27, primo, terzo e quarto comma; 35, primo, secondo e terzo comma; 36; 38; 45, primo comma; 46, 50, 51, 52, primo, terzo e quarto comma; 61, primo e secondo comma, 62, primo e secondo comma, 63, secondo comma»

— Il testo vigente dell'art. 92 del D P R. 24 maggio 1979, n 886, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente.

«Art. 92 *(Sanzioni)* — È punita *con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire quarantamilioni* la violazione degli articoli 8, secondo comma; 15, 18, primo comma, 19, primo comma, 27, secondo comma; 42, primo e secondo comma; 43, 48; 72, primo, secondo e terzo comma; 73».

— Il testo vigente dell'art. 93 del D P R 24 maggio 1979, n. 886, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente

«Art 93 *(Sanzioni).* — È punita *con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ottocentomila a lire ottomilioni* la violazione degli articoli 5, terzo comma; 6, primo, sesto e settimo comma, 7, primo comma, 8, ottavo comma, 9, quarto, quinto e sesto comma; 10, ultimo comma; 12, 13; 16, secondo comma, 30; 31, 35, quarto comma, 42, terzo e quarto comma; 44, 55, 57; 58, 59, 62, terzo comma, 68»

— Il testo vigente dell'art 94 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 94 *(Sanzioni).* — È punita *con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire quattromilioni*la violazione degli articoli 5, secondo comma; 6, quarto, quinto, e ottavo comma; 7, quinto comma; 8, terzo comma, 9, ottavo e nono comma, 18, secondo comma; 41, primo comma; 42, quinto comma; 45, terzo comma; 56; 65, 70; 71; 72, quarto comma; 74; 75, terzo comma; 78, secondo comma, 79, secondo comma ed ogni altra violazione di precetti stabiliti dal presente decreto non altrimenti sanzionati»

Note all'art 27

— Il D.P R 8 giugno 1982, n 524, reca. «Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro Attuazione della direttiva CEE numero 77/576 per il ravvicinamento della disposizione legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) che modifica gli allegati della direttiva suddetta»

— Il testo vigente dell'art 7 del D P R 8 giugno 1982, n. 524, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente·

«Art. 7 — Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite *con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione*»

— Il D.P R 10 settembre 1982, n 962, reca. «Attuazione della direttiva CEE n 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero»

— Il testo vigente dell'art 13 del D.P.R 10 settembre 1982, n. 962, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente

«Art 13 — I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti

a) *con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni* per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, primo e secondo comma, 5, 6, 10, primo e secondo comma, e 11,

b) *con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni* per l'inosservanza di tutte le altre norme I preposti sono puniti *con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni* per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art 11 e, nei casi di particolare gravità, con l'arresto fino a tre mesi I lavoratori sono puniti *con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila* per l'inosservanza delle norme di cui all'art 12»

— Il testo vigente dell'art. 125 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P R 9 ottobre 1990, n 309, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente·

«Art 125 *(Accertamenti di assenza di tossicodipendenza)* — 1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici

2 Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità

3 In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro e punito *con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni*».

— Il D Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 reca «Attuazione delle direttive n 80/1107/CEE, n 82/605/CEE, n 83/477/CEE, n 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art 7 della legge 30 luglio 1990, n 212».

— Il testo vigente dell'art 50 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n 277, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente.

«Art 50 *(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti)* — 1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti·

a) *con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *d)*, 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 45 e 56 Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 8, comma 1, 16, comma 8, 20, comma 2, 29, comma 3, 34, comma, 5, 44, comma 7, 46 e 47, comma 3,

b) *con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire quindici milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere *b)* ed *e)*, 2 e 4, 7, commi 1 e 3, 12, 14, comma 2, 15, 18, comma 6, 21, 26, 28, comma 2, 29, 31, comma 9, 35, commi 1, 2 e 3, 40, comma 6, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6, 44 e 49,

c) *con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere *c)*, *f)* e *g)*, 11, comma 7, 14, comma 1, 17, comma 8, 20, comma 4, 24, comma 9, 25, comma 4, 28, comma 1, 30, comma 9, 34, comma 7 e 40, comma 7»

— Il testo vigente dell'art. 5 del D.Lgs 15 agosto 1991, n 277, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente·

«Art 51 *(Contravvenzioni commesse dai preposti)*. — 1 I preposti sono puniti

a) *con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire diecimilioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere *b)* e *d)*, 2 e 4, 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 14, comma 2, 15, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 28, comma 2, 29, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 44 e 45,

b) *con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere *c)*, *e)*, *f)*, e *g)*, 11, comma 7, 12, 14, comma 1, 17, comma 8, 18, comma 6, 20, comma 4, 21, 24, comma 9, 25, comma 4, 26, 28, comma 1, 30, comma 9, 31, comma 9, 34, comma 7, 35, commi 1, 2 e 3, 40, commi 6 e 7, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6 e 49»

— Il testo vigente dell'art 52 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n 277, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente·

«Art 52 *(Contravvenzioni commesse dai lavoratori)*. — 1 I lavoratori sono puniti

a) *con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettera *d)*, 19, 32, comma 1 e 43, comma 4;

b) *con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, 14 comma 2, lettera *b)*, 28, comma 1, lettera *b)*, e comma 2, lettere *b* e *c)*»

— Il testo vigente dell'art 53 del D Lgs 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente.

«Art 53 *(Contravvenzioni commesse dal medico competente)* — 1 Il medico competente è punito con:

a) *con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, commi 1, 3 e 6, 15, 16, 20, 44 e 48, comma 3,

b) *con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, comma 5, 12, 21, comma 1, lettera *f)*, 29, comma 4 e 49, comma 3, lettera *f)*»

— Il testo vigente dell'art. 54 del D Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato è il seguente.

«Art 54 *(Contravvenzioni commesse dai produttori e dai commercianti)* — 1 Chiunque produce, pone in commercio, noleggia, cede in locazione o comunque installa impianti, macchine ed apparecchiature senza osservare le disposizioni di cui all'art. 46 è punito *con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire quaranta milioni*».

— Il D Lgs 25 gennaio 1992, n. 77, reca. «Attuazione della direttiva n 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro».

— Il testo vigente dell'art. 10 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 10 *(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti).* — 1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) *con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire ventuno milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, comma 1, lettera *d)*; 6 e 7, comma 2. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 7, comma 10;

b) *con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire quindici milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, commi 1, lettere *b)* ed *e)*, 2, e 4; 7, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9;

c) *con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere *c)*, *f)* e *g)*, e 7 comma 12».

— Il testo vigente dell'art. 11 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 77, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 11 *(Contravvenzioni commesse dai preposti).* — 1. I preposti sono puniti:

a) *con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dodici milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, commi 1, lettere *b)* e *d)*, 2 e 4, 7, comma 2;

b) *con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni* per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere *c)*, *e)*, *f)*, e *g)*; 7, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 12».

— Il testo vigente dell'art. 12 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 77, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 12 *(Contravvenzioni commesse dai lavoratori).* — 1. I lavoratori sono puniti:

a) *con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni* per l'inosservanza della norma di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*;

b) *con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila* per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, ed *e)*».

— Il testo vigente dell'art. 13 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 77, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 13 *(Contravvenzioni commesse dal medico competente).* — 1. Il medico competente è punito:

a) *con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni* per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 6;

b) *con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni* per l'inosservanza della norma di cui all'art. 5, comma 5».

— Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE e n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

— Il testo vigente dell'art. 93 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 93 *(Contravvenzioni commesse dai lavoratori).* — 1. I lavoratori sono puniti:

a) *con l'arresto fino a un mese o* con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 39; 44; 84, comma 3;

b) *con l'arresto fino a quindici giorni o* con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1».

Note all'art. 28:

— La legge 22 luglio 1961, n. 628, reca: «Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

— Il testo vigente dell'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 4. — L'ispettorato del lavoro ha il compito:

a) di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;

b) di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;

c) di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare;

d) di vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente:

e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

L'azione di consulenza, di cui in particolare alla lettera *c)*, sarà esercitata a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun Ispettorato regionale e provinciale.

Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni d'ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'art. 623 del codice penale.

Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate né comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.

L'Ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza e degli altri compiti di cui al presente articolo, può chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori.

Analoga facoltà compete nei confronti delle persone autorizzate, ai termini dell'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, *sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione».*

95G0039

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651318) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S A S
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa 15 (gall Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMER-CIALE
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI.CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S.F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1995

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente, tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L 8 000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo.	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - *inserzioni* ☎ (06) 85082145/85082189